

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 luglio 2005, n. 4069

Riforma T.A.R. Lazio – Latina, 18 febbraio 2005, n. 252.

Il criterio del cosiddetto "voto disgiunto", di cui all'art. 72, comma 3, del t.u. 267/2000, attiene alla disciplina del voto di lista e rileva unicamente al fine dell'elezione del sindaco, senza interferire con la disciplina del voto di preferenza che va ricercata nel combinato disposto dell'art. 73, comma 3, del citato t.u. 267/2000 e dell'art. 57 del t.u. 570/1960.

Omissis.

6.6. La Prefettura di ..., attenendosi alle direttive impartite dal T.a.r. con l'ordinanza sunnominata, aprì le buste n. 8 di ciascuna delle suddette sezioni elettorali e da queste estrasse le buste n. 8-ter, contenenti, tra l'altro, le schede nulle, quella bianche e quelle recanti voti nulli o contestati.

6.7. All'esito della verifica risultò che, in luogo delle venticinque asseritamente viziato, soltanto due schede, tra tutte quelle scrutinate, si presentavano conformi a quanto denunciato dal ricorrente.

6.8. In dettaglio, una (denominata "allegato n. 2" nella sentenza appellata) recava l'apposizione di una croce sul simbolo della lista "...", collegata al candidato Sindaco (poi eletto) "...", con l'indicazione, a lato, della preferenza nominativa "...", nonché una seconda preferenza espressa per "..." scritta accanto al simbolo di "...";

Omissis.

6.9. Sulla base di questo materiale probatorio, il T.a.r., dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte ..., ha accolto il ricorso ritenendo valida, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, l'espressione del voto di preferenza data al signor ... nell'«allegato n. 2», in forza del principio del c.d. "voto disgiunto" (si legge nella motivazione della decisione gravata: «... nell'allegato n. 2 si rinviene il voto per il candidato sindaco "..." accompagnato da un segno tracciato sul simbolo della lista "..."; ... La disposizione riprodotta [ossia l'art. 72 succitato; N.d.E.] ammette il cd. voto disgiunto, vale a dire la possibile separazione del voto per il soggetto candidato alla carica di sindaco, rispetto a quello di lista e quindi alla preferenza da attribuire al candidato alla carica di consigliere comunale. Attesa la possibilità accordata dalla disposizione richiamata e la scindibilità del voto per il candidato sindaco, rispetto a quello di lista ed al voto di preferenza, deve farsi applicazione del principio del favor voti desumibile dagli artt. 57 e 64 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, rilevando nel caso la circostanza per la quale l'elettore ha espresso in maniera chiara la propria volontà, a mezzo di indicazione della preferenza per il ricorrente nel riquadro della lista alla quale appartiene»).

Omissis.

9. L'appello principale è fondato nei sensi di seguito precisati.

9.1. Ed invero erroneamente il T.a.r. ha ritenuto valido il voto di preferenza a favore del signor ..., contenuto nella scheda denominata "allegato n. 2".

9.2. Il ragionamento seguito dal Tribunale sottende infatti una confusione concettuale tra le regole che governano il "voto di lista" con quelle sul "voto di preferenza" (distinzione che emerge nitidamente dalla lettura dell'art. 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

9.3. Invero il criterio c.d. "del voto disgiunto" attiene alla disciplina del voto di lista e rileva unicamente al fine dell'elezione del sindaco.

Il senso dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - dedicato all'elezione del sindaco e non a quella del Consiglio comunale (di cui si occupa, invece, il successivo art. 73) - è che l'elettore, una volta scelto il candidato sindaco, può poi validamente attribuire il voto ad una delle liste collegate al medesimo candidato (in tal caso l'unico voto apposto su una qualunque delle liste implica anche la scelta del candidato sindaco) oppure ad altra che sostenga un diverso candidato sindaco (in questa diversa evenienza l'elettore apporrà un segno sul rettangolo del candidato sindaco ed un secondo sul simbolo di lista, non collegata, prescelta).

9.4. Il voto disgiunto però non interferisce con la disciplina del voto di preferenza la cui regolamentazione, per quel che interessa la presente controversia, va ricercata nell'art. 57 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e nel comma 3 del sunnominato art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000.

9.5. L'art. 57 dispone che «(s)ono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata» e che sono altresì inefficaci – parafrasando l'originario quinto comma della norma (divenuto il secondo a

seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 34 della L. 25.3.1993, n. 81) - quelle «esprese nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato» qualora relative a candidati diversi da quelli appartenenti alla lista votata.

Il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 73 prevede di converso che «(c)ciascun elettore può esprimere ... un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno».

9.6. Orbene, l'applicazione congiunta delle ridette regole consente di ritenere che la scheda "allegato n. 2", pur contenendo un valido voto di lista (che tuttavia non può essere attribuito in quanto, a ben vedere, il profilo della validità della scheda è investito soltanto incidentalmente dall'oggetto della presente controversia), non contiene alcun valido voto di preferenza; sicuramente non quello espresso per "...", giacché il candidato non apparteneva alla lista votata ("...") e – lo si aggiunge per mera completezza motivazionale - nemmeno quello corrispondente al nominativo "... (non "...", come si legge a pag. 5 della sentenza impugnata). In questo caso, infatti, il voto, oltre a non essere univoco, è comunque inefficace ponendosi la seguente alternativa: o l'elettore intese indicare una preferenza per il candidato sindaco "... ed allora la preferenza è superflua, oltre che invalida (giacché il nominativo del candidato sindaco non figurava in alcuna delle liste che lo sostenevano), oppure intese votare la candidata "... della lista "...". Tuttavia anche ipotizzando questa seconda evenienza, la preferenza dovrebbe comunque stimarsi inefficace in quanto espressa a favore un candidato consigliere non appartenente alla lista "... (cioè quella votata).

9.7. La scheda "allegato n. 2" non può dunque essere conteggiata come preferenza a favore del candidato

Omissis.